

**DELIBERAZIONE 9 GIUGNO 2016
294/2016/E/GAS**

**APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI VERIFICHE ISPETTIVE NEI CONFRONTI DI IMPRESE
DISTRIBUTRICI DI GAS NATURALE, IN MATERIA DI RECUPERI DI SICUREZZA DEL
SERVIZIO, PER L'ANNO 2016**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 9 giugno 2016

VISTI:

- l'articolo 2, commi 12, lettera g) e 22, della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas e, in particolare, l'allegato Testo Unico – Parte I (di seguito: RQDG);
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2015, 618/2015/A, con cui l'Autorità ha approvato il proprio Bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2016;
- il vigente Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 22, della legge 481/95 prevede che le imprese siano tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
- la Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione ha richiesto alla Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli cinque verifiche ispettive da effettuarsi presso altrettante imprese distributrici di gas naturale, individuate tra quelle che percepiscono gli incentivi più significativi ovvero tra quelle non ancora assoggettate a verifica ispettiva ai fini del riconoscimento degli incentivi e in regolazione, tenendo anche conto della loro distribuzione sul territorio nazionale;
- le verifiche ispettive hanno lo scopo di accertare la corretta applicazione, da parte delle imprese distributrici di gas naturale, del meccanismo incentivante i recuperi di sicurezza definito dalla RQDG.

RITENUTO NECESSARIO:

- effettuare verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas naturale, individuate tra quelle che percepiscono incentivi più significativi ovvero tra quelle non ancora assoggettate a verifica ispettiva ai fini del riconoscimento degli incentivi e in regolazione, tenendo anche conto della loro distribuzione sul territorio nazionale

DELIBERA

1. di approvare il programma di 5 (cinque) verifiche ispettive nei confronti di 5 (cinque) imprese distributrici di gas naturale in materia di recuperi di sicurezza del servizio per l'anno 2015, entro il 31 dicembre 2016, secondo le modalità definite nel documento "Verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas naturale in materia di recuperi di sicurezza del servizio: oggetto e modalità di effettuazione" allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di disporre che le singole operazioni ispettive, di cui al programma precedente, siano effettuate congiuntamente o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi al singolo esercente interessato, di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
3. di notificare il presente provvedimento agli esercenti interessati mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC);
4. di dare mandato al Direttore della Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli dell'Autorità, di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviate le lettere di incarico di cui all'articolo 5 del Protocollo di Intesa e gli avvisi di cui al precedente punto 2.;
5. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 – Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio - 31 dicembre 2016;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

9 giugno 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni